

ACCORDO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE
Ai sensi dell'art.15 della legge n.241 del 1990

Per il MiC

La **Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale**, con sede in Roma, Via di San Michele, 22, CF e Partita IVA 96455440584 nella persona del Direttore generale, Dott.ssa Marica Mercalli (di seguito per brevità "DG-SPC"),
pec: mbac-dg- spc@mailcert.beniculturali.it;

l'**Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma il 24 agosto 2016**, con sede in Rieti, Via del Mattonato, 3, CF e Partita IVA 90076110577 nella persona del Soprintendente speciale, ing. Paolo Iannelli,
pec: mbac-uss- sisma2016@mailcert.beniculturali.it (di seguito, per brevità, anche "USS-sisma 2016")

E

il **Centro di Ricerca CERi "Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici" dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"**, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5, C.F. 80209930587, P.IVA. 02133771002, nella persona del Direttore, prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, (di seguito CERi), pec: ceri@cert.uniroma1.it
(di seguito anche indicati singolarmente come "la Parte" o congiuntamente come "le Parti").

PREMESSO CHE

- l'art. 14, co. 4 del D.L. 109/2018 conv. in L. 130/2018 rubricato "*Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili*" prevede che "*Nell'ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili*";
- con il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2020) è stata istituita la Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura. L'art. 17 del DPCM n. 169/2019 reca: "*La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale assicura, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, l'ideazione, la programmazione, il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti. (...) A tali fini, la Direzione generale coordina tutte le iniziative avvalendosi delle strutture periferiche del Ministero*";
- con le note prot. 899 del 19 novembre 2020 e prot. 866 del 18 novembre 2020 la Direzione generale sicurezza del patrimonio culturale ha trasmesso al Segretariato Generale il "*Piano*

straordinario di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili”, di cui al comma 4 dell’art. 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella legge 16 novembre 2018, n. 130, indicando l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 quale soggetto attuatore del progetto;

- con D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020 recante “*Articolazione degli uffici di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma il 24 agosto 2016, già ad autonomia speciale fino al 31 dicembre 2023 ai sensi del DPCM n. 169/2019 art. 33 comma 2, costituisce altresì articolazione della Direzione generale sicurezza del patrimonio culturale;

- con D.M. n. 579 del 14/12/2020, registrato alla Corte dei Conti il 22/12/2020 n. 2428, è stato approvato il suddetto piano straordinario di monitoraggio per l’importo complessivo di € 20.000.000,00 (CUP F51E20002160001) ed è stato individuato quale beneficiario l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

- la suddetta programmazione trova disponibilità delle risorse sul cap. 8199 del Ministero, pg. 1 “Piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili” pari a complessivi € 20.000.000,00, di cui € 10.000.000,00 relativi all’e.f. 2019 e conservati in bilancio come residui di lettera “f” ed € 10.000.000,00 di competenza dell’e.f. 2020;

- con decreto n. 242 del 15/07/2021 dell’Ufficio del Soprintendente speciale è stato approvato il quadro economico di progetto per l’attuazione del Piano straordinario di monitoraggio e conservazione dei beni culturali di cui comma 4 dell’art. 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella legge 16 novembre 2018, n. 130, approvato già con D.M. n. 579 del 14/12/2020, per il quale sono previste euro 2.400.000,00 per Convenzioni con enti di ricerca e altre istituzioni;

- il piano straordinario di monitoraggio prevede collaborazioni con enti di ricerca e altre istituzioni al fine di sviluppare le necessarie sinergie su discipline inerenti alla valutazione dei rischi dei beni culturali a larga scala, il monitoraggio, la valutazione di sicurezza, il miglioramento e la manutenzione di edifici e centri storici;

- il MiC ha l’esigenza di avviare collaborazioni, anche mediante accordi, con Enti di ricerca al fine di rafforzare la capacità del Paese nella gestione, nell’uso e nel riuso dei dati ambientali, con particolare riferimento alla creazione di soluzioni di supporto alla ricerca e all’attività scientifica per la tutela, la gestione e la conservazione del patrimonio geologico e culturale italiano dei fenomeni naturali e antropici. La tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali, la promozione e l’organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;

- il CERI è un Centro di Ricerca dell’Università “La Sapienza” di Roma con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per l’avanzamento scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative, anche attraverso Accordi di collaborazione e programmi integrati;

- il CERI, sin dall’anno della sua fondazione, svolge attività di ricerca anche nel settore del patrimonio culturale, in particolare per ciò che attiene ai suoi aspetti legati ai rischi geologici (frane, inquinamento, alluvioni, terremoti ed eruzioni vulcaniche), al recupero di siti danneggiati da calamità naturali ed allo sviluppo di metodologie e tecnologie innovative in tale specifico ambito;

- difatti, il CERI rappresenta una realtà con la quale è *sine ulla dubitatione* possibile instaurare un accordo collaborativo per l'attuazione di alcune delle fasi previste nel "Piano straordinario di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili";
- dall'altra parte, il CERI si è reso disponibile a concordare con il MiC le modalità di esecuzione di alcune delle fasi previste nel "*Piano straordinario di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili*";
- il CERI è un Centro di Ricerca incardinato nell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", che, nell'ambito della disciplina della contrattualistica pubblica, costituisce un soggetto giuridico qualificabile come "amministrazione aggiudicatrice";
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni stabilisce che "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- l'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 esenta le amministrazioni aggiudicatrici dall'obbligo di osservare le disposizioni del "Codice dei contratti pubblici" quando siano soddisfatte le tre seguenti condizioni: "*a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*";
- sia il MiC che il CERI soddisfano a pieno le predette condizioni;
- sussistono tutti i presupposti giuridici affinché possa darsi luogo ad un accordo di cooperazione tra le Parti;
- le Parti intendono pertanto stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., nel rispetto dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso delle spese;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, concordemente convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1.

Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione.
2. L'art. 5 del presente accordo di cooperazione contiene le specifiche su cui le Parti collaboreranno.

Articolo 2.

Finalità

1. Il MiC ed il Centro di Ricerca CERI "*Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici*" dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" collaborano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione delle fasi di lavoro indicate nello

“Schema di cooperazione del Piano”, di cui all’art. 4 del “Piano Straordinario di Monitoraggio e Conservazione dei Beni Culturali Immobili”.

2. Il fine del presente accordo di cooperazione è quello, nell’ambito del Piano, di rafforzare tutte le attività di comune interesse inerenti al monitoraggio del patrimonio culturale immobiliare.

Articolo 3.

Oggetto della collaborazione

1. Il MiC e il CERIS si impegnano a collaborare reciprocamente, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, svolgendo le attività di collaborazione sul patrimonio culturale presente nell’intero territorio nazionale, in particolare negli ambiti qui di seguito elencati:
 - a. Il centro storico di Ferrara;
 - b. Il centro storico di Pisa;
 - c. Il centro storico di Padova;
 - d. Il centro storico di Rieti;
 - e. Il centro storico di Verona;
 - f. La cinta muraria delle Mura Aureliane, compresi gli immobili di interesse culturale prospicienti;
 - g. La via Francigena del sud, all’interno del territorio comunale di Roma, compresi gli immobili di interesse culturale prospicienti;
 - h. Le torri e i campanili presenti all’interno del territorio di Venezia Laguna.

Articolo 4.

Impegni delle Parti

Il MiC e il CERIS, nell’ambito delle fasi di lavoro del Piano Straordinario di Monitoraggio e Conservazione dei Beni Culturali Immobili, si impegnano a sviluppare sulle attività di comune interesse riguardanti il monitoraggio dei Beni Culturali immobili ed a favorire lo scambio di conoscenze reciproche relativamente a tutte le attività ricomprese nel piano e di seguito sinteticamente evidenziate:

- 1) Convenzioni con enti di ricerca e altre istituzioni;
- 2) Gestione progetto e supporto tecnico operativo nelle diverse fasi;
- 3) Integrazione di tecnologie di monitoraggio diverse e calibrazione delle tecniche di monitoraggio satellitare;
- 4) Installazione sensori per attività di monitoraggio in campo;
- 5) Schedature della vulnerabilità dei beni immobili architettonici e archeologici oggetto di monitoraggio;
- 6) Realizzazione cruscotto informatico per lo sviluppo di strumenti a supporto alle decisioni, la gestione dei dati e l’interoperabilità tra i sistemi;
- 7) Adeguamento delle strutture informatiche esistenti e acquisto di quelle necessarie alla gestione territoriale;
- 8) Acquisto dei servizi di gestione dati satellitari e post elaborazione;
- 9) Aggiornamento della piattaforma Carta del Rischio e interoperabilità con SecurArt;

- 10) Programmazione di un piano di monitoraggio integrato satellitare e strumentale in situ, che tenga conto anche delle capacità nazionali di osservazione della Terra e integrazione con le reti di monitoraggio esistenti;
- 11) Sperimentazione alle diverse scale e tipologie di edifici e manufatti di interesse culturale.

Articolo 5.

Attività di collaborazione

Il MiC e il CERI si impegnano a collaborare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, alla realizzazione dello schema di attuativo del Piano secondo la seguente articolazione che si riferisce alla stessa numerazione riportata nelle "Fasi di lavoro" di cui all'art. 4 del "Piano di Monitoraggio e conservazione dei Beni culturali immobili":

3. Integrazione di tecnologie di monitoraggio diverse e calibrazione delle tecniche di monitoraggio satellitare;
 - 3.1. Supporto tecnico scientifico per i siti, analisi dei requisiti tecnici, progettazione dei sistemi di monitoraggio in situ, supervisione attività dei fornitori di servizio, collaudo dei sistemi di monitoraggio forniti;
 - 3.2. Installazione e gestione sistemi di monitoraggio sperimentali basati su tecnologia remote sensing Ottica, Termica e Radar per monitoraggio statico e dinamico di strutture ed in particolare: i) monitoraggio speditivo delle vibrazioni di strutture snelle in modalità non invasiva tramite Interferometria Radar Terrestre e fotomonitoraggio ad elevata frequenza di acquisizione; ii) Monitoraggio deformazioni e cambiamenti (sviluppo lesioni, distacchi, ammaloramenti, umidità) tramite tecniche di fotomonitoraggio.
4. Integrazione di tecnologie di monitoraggio diverse e calibrazione delle tecniche di monitoraggio satellitare;
 - 4.1. Individuazione delle principali tipologie di patrimonio immobiliare, di pericolosità naturali e antropiche da sottoporre ad analisi;
 - 4.2. Elaborazione dati SAR satellitari ad alta risoluzione con tecniche avanzate per analisi di ambito "comunale" e "locale" per i siti oggetto della collaborazione di estensione inferiore o uguale a 20km²;
 - 4.3. Applicazione di tecniche di post-elaborazione dei dati interferometrici satellitari disponibili alla scala nazionale e regionale;
 - 4.4. Verifiche di campo per la validazione e la calibrazione dei dati satellitari per i siti di interesse anche attraverso misure di sito di singole opere d'arte;
 - 4.5. Applicazione di tecniche di change detection (CD) e digital image correlation (DIC) da immagini satellitari multispettrali, iperspettrali e SAR per la caratterizzazione dell'evoluzione temporale del costruito, delle variazioni di linee di costa e dello stato di salute della vegetazione, per i siti e gli ambiti oggetto di collaborazione tra le parti.
5. Schedature della vulnerabilità dei beni immobili architettonici e archeologici oggetto di monitoraggio;
 - 5.1. Analisi avanzate di vulnerabilità delle opere nell'ambito del sito di cui all'Art.3, comma 1, lettera d.
6. Realizzazione cruscotto informatico per lo sviluppo di strumenti a supporto alle decisioni, la gestione dei dati e l'interoperabilità tra i sistemi;

- 6.1. Supporto alla realizzazione di un cruscotto informativo attraverso l'individuazione dei requisiti utente per servizi di gestione e post elaborazione dei dati satellitari, necessari all'attività di interpretazione e calibrazione;
- 6.2. Sperimentazione di tecniche basate su intelligenza artificiale e machine learning per l'integrazione e la correlazione di dati di monitoraggio multi-parametrici a supporto delle decisioni sul sito di cui all'Art.3, comma1, lettera d.(Il centro storico di Rieti);
8. Acquisto dei servizi di gestione dati satellitari e post elaborazione;
 - 8.1. Supporto all'individuazione dei requisiti utente per l'acquisizione dei servizi di gestione e post elaborazione dei dati satellitari, necessari all'attività di interpretazione e calibrazione.
10. Programmazione di un piano di monitoraggio integrato satellitare e strumentale in situ, che tenga conto anche delle capacità nazionali di osservazione della Terra e integrazione con le reti di monitoraggio esistenti;
 - 10.1. Supporto alla programmazione e realizzazione di un piano di monitoraggio integrato da satellite e sua integrazione con le reti ed i sistemi di monitoraggio in situ attivi;
11. Sperimentazione alle diverse scale e tipologie di edifici e manufatti di interesse culturale.
 - 11.1. Supporto all'implementazione di un sistema di supporto alle decisioni finalizzato all'individuazione e ranking di edifici e manufatti di interesse culturale differenziati per tipologia, per esposizione a pericolosità naturale e antropica, per rilevanza del sito, per disponibilità di dati di monitoraggio remoto e in situ e per entità delle deformazioni misurate. Sperimentazione alle diverse scale;
 - 11.2. Supporto all'implementazione di un sistema di Analisi multi-rischio a scala di dettaglio delle aree oggetto di collaborazione.

In particolare, il CERI provvederà all'attuazione dei punti sopra riportati e il MiC provvederà a fornire le informazioni e la documentazione tecnica nella propria disponibilità e contribuiranno all'analisi e alla revisione dei risultati anche al fine di garantire l'efficacia e la omogeneità degli stessi nei confronti delle ulteriori applicazioni sperimentali che saranno messe in atto in ulteriori contesti e siti.

Nell'ambito delle attività svolte, gli impegni e le obbligazioni giuridiche assunte da ciascuna delle parti nei confronti dei terzi restano in carico esclusivamente al soggetto che le sottoscrive.

Articolo 6.

Assicurazione e sicurezza

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda i lavoratori (ivi compresi gli studenti), così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente articolo come "personale". Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza. L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08).

Il CERI garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche

o scientifiche presso le strutture del MiC siano assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Il MiC analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università sia assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Articolo 7.

Risultati e pubblicazioni

Il CERI metterà a disposizione del MiC tutte le informazioni ed i risultati ottenuti dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 3. Il responsabile scientifico consegnerà al MiC, al termine dell'attività, e comunque nei tempi previsti dal presente accordo di cooperazione, apposite relazioni tecniche.

I risultati delle sperimentazioni e delle analisi derivanti dalla collaborazione tra il MiC e CERI saranno di proprietà di entrambe le parti contraenti, salvo diverso specifico accordo intervenuto tra le parti in ragione dei rispettivi fini istituzionali. Ciascuna Parte resta, in ogni caso, titolare dei diritti di proprietà intellettuale già acquisiti in relazione a quanto realizzato in maniera autonoma e in data antecedente alla stipulazione del presente accordo di cooperazione.

Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili l'eventuale brevetto dei risultati sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, nel rispetto della normativa, anche universitaria, vigente in materia. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.

Le Parti valuteranno congiuntamente tempi e modalità di eventuali pubblicazioni aventi ad oggetto i risultati delle attività svolte congiuntamente, sulla base del presente accordo di cooperazione.

I risultati pubblicati dovranno riportare la menzione delle parti che hanno condotto lo studio, fermo restando l'obbligo a carico della parte che ha provveduto alla pubblicazione, di fornire alla controparte copia delle pubblicazioni e/o rapporti contenenti tali dati.

Ogni eventuale pubblicazione è soggetta all'autorizzazione di entrambe le parti, previa trasmissione in via riservata della bozza della pubblicazione e/o della divulgazione, da effettuarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della divulgazione/dell'invio della stessa a soggetti terzi. La parte di cui è richiesta l'autorizzazione avrà facoltà di comunicare per iscritto, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi. Ove si ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, si potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla pubblicazione e/o all'attività di divulgazione. Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura o trascorsi 5 (cinque) anni dal termine del presente contratto.

Articolo 8.

Obbligo di riservatezza

Le parti sono tenute al rispetto degli obblighi di riservatezza per quanto riguarda le attività e i documenti oggetto del presente accordo di cooperazione, che le parti reciprocamente si impegnano a far osservare ai loro collaboratori.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di

5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

- a non divulgare fatti, informazioni, cognizioni e documenti e segreti tecnici o industriali, informazioni riguardanti know-how ed informazioni sulla Proprietà Intellettuale di seguito definite complessivamente di cui fosse venuto a conoscenza o che fossero comunicati dall'altra Parte in forma confidenziale in forza del presente Contratto e da ora in poi definite complessivamente "Informazioni Riservate" e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
- ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Contratto;
- a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in Parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
- a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
- a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

- (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico, entro i limiti chiariti al precedente art. 7;
- (b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
- (c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- (d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
- (e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate

dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

- (f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- (g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Articolo 9

Utilizzo del logo

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della Collaborazione Scientifica. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

Articolo 10.

Risorse economiche

1. L'importo complessivo stimato per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5 è pari ad € 680.000,00, a titolo di rimborso spese. Il MiC riconosce al CERI a titolo di cofinanziamento l'importo pari a € 510.000,00, i restanti € 170.000,00 riconducibili ai punti 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 8.1, 10.1, rimangono a carico del CERI.
2. Le Parti definiscono gli importi, stimati a corpo, per ogni singola attività di collaborazione prevista così come illustrato nella seguente tabella seguente:
 - 3.1 Supporto tecnico scientifico per i siti, analisi dei requisiti tecnici, progettazione dei sistemi di monitoraggio in sito, supervisione attività dei fornitori di servizio, collaudo dei sistemi di monitoraggio forniti; € 50.000,00
 - 3.2 Installazione e gestioni sistemi di monitoraggio sperimentali basati su tecnologia remote sensing Ottica, Termica e Radar per monitoraggio statico e dinamico di strutture per i siti, monitoraggio speditivo delle vibrazioni di strutture snelle in modalità non invasiva tramite Interferometria Radar Terrestre e fotomonitoraggio ad elevata frequenza di acquisizione; ii) € 85.000,00

	Monitoraggio deformazioni e cambiamenti (sviluppo lesioni, distacchi, ammaloramenti, umidità) tramite tecniche di fotomonitoraggio.	
4.1	Individuazione delle principali tipologie di patrimonio e di pericolosità naturali e antropiche da sottoporre ad analisi per i siti di interesse;	€ 40.000,00
4.2	Elaborazione dati SAR satellitari ad alta risoluzione con tecniche avanzate per analisi di ambito “comunale” e “locale” per i siti di interesse di estensione inferiore o uguale a 20km ² ;	€ 140.000,00
4.3	Applicazione di tecniche di post-elaborazione dei dati interferometrici satellitari disponibili alla scala nazionale e regionale;	€ 50.000,00
4.4	Verifiche di campo per la validazione e la calibrazione dei dati satellitari per gli ambiti di interesse anche attraverso misure di sito di singole opere d’arte;	€ 50.000,00
4.5	Applicazione di tecniche di change detection e Digital Image Correlation da immagini satellitari multispettrali, iperspettrali e SAR per la caratterizzazione dell’evoluzione temporale del costruito, della variazione di linee di costa e dello stato di salute della vegetazione per gli ambiti di interesse;	€ 75.000,00
5.1	Analisi avanzate di vulnerabilità delle opere delle aree di interesse;	€ 50.000,00
6.1	Supporto all’individuazione dei requisiti utente per servizi di gestione e post elaborazione dei dati satellitari, necessari all’attività di interpretazione e calibrazione;	€ 10.000,00
6.2	Sviluppo prototipale di tecniche basate su intelligenza artificiale e machine learning per l’integrazione e la correlazione di dati di monitoraggio multi-parametrici a supporto delle decisioni;	€ 60.000,00
8.1	Supporto all’individuazione dei requisiti utente per servizi di gestione e post elaborazione dei dati satellitari, necessari all’attività di interpretazione e calibrazione;	€ 10.000,00
10.1	Supporto alla programmazione e realizzazione di un piano di monitoraggio integrato da satellite e sua integrazione con le reti ed i sistemi di monitoraggio in situ attivi;	€ 10.000,00
11.1	Analisi Supporto all’implementazione di un sistema di supporto alle decisioni finalizzato all’individuazione e ranking di edifici e manufatti di interesse culturale differenziati per tipologia, per esposizione a pericolosità naturale e antropica, per rilevanza del sito, per disponibilità di dati di monitoraggio remoto e in situ e per entità delle deformazioni misurate. Sperimentazione alle diverse scale.	€ 10.000,00
11.2	Supporto all’implementazione di un sistema di Analisi multi-rischio a scala di dettaglio delle aree di interesse;	€ 40.000,00
Totale		€ 680.000,00

3. Non configurandosi alcun pagamento a titolo di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente accordo rappresenta un mero ristoro delle spese sostenute.
4. Tale contributo, inoltre, non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto le attività oggetto del presente Accordo di cooperazione difettano del requisito della commercialità ai fini dell'imposta del valore aggiunto giacché esercitate in veste di pubblica autorità senza dar luogo a fenomeni distorsivi della concorrenza (articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972).
5. Lo stesso contributo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate nel successivo articolo 12, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo di cooperazione.

Articolo 11.

Modalità di pagamento

1. L'onere finanziario derivante dal presente accordo di cooperazione verrà liquidato dall'Ussissima 2016 in favore del CERI, a titolo di rimborso spese, con le seguenti modalità:
 - 20% pari ad € 102.000,00 alla firma del presente accordo di cooperazione, che verrà scomputata con le successive erogazioni;
 - 30% pari a € 153.000,00 proporzionalmente allo stato di avanzamento delle attività effettivamente svolte e comunque al raggiungimento di un importo di attività il cui valore, ai sensi dell'art. 10 del presente accordo di cooperazione, sia pari ad almeno di € 204.000,00, per lo scomputo di € 51.000,00 relative alla prima erogazione;
 - 30% pari a € 153.000,00 proporzionalmente allo stato di avanzamento delle attività effettivamente svolte e comunque al raggiungimento di un importo di attività il cui valore, ai sensi dell'art. 9 del presente accordo di cooperazione, sia pari ad almeno di € 204.000,00, per lo scomputo di € 51.000,00 relative alla prima erogazione;
 - 20% pari ad euro 102.000,00 al completamento di tutte le attività previste all'articolo 5 del presente accordo di cooperazione ed alla rendicontazione complessiva delle attività specificate all'art. 10 del presente accordo di cooperazione.
2. La liquidazione della prestazione è subordinata alla richiesta di pagamento da parte del CERI a mezzo nota di addebito, previo rilascio da parte del Referente di apposita relazione sulle attività svolte con esplicita attestazione dell'effettivo svolgimento delle attività per cui viene richiesta l'erogazione della tranche di pagamento. Il pagamento avverrà a mezzo girofondo direttamente sul conto di tesoreria unica n. 37162 presso la Banca d'Italia intestato a Sapienza Università di Roma come indicato nella dichiarazione resa dal CERI in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito dell'acquisizione, con esito positivo, di tutta la documentazione prevista dalle vigenti normative di settore.
3. Il pagamento avverrà secondo le scadenze sopra citate, a seguito di presentazione di nota di addebito. Poiché trattasi di contributo a copertura di costi strettamente connessi allo svolgimento di attività istituzionale di ricerca svolta dall'Università e non di contributo erogato a fronte di specifici servizi resi la somma concordata è da ritenersi fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633/72 e s.m. Il Centro di Ricerca CERI dell'Università "La Sapienza" di Roma si impegna a mantenere una corretta contabilità amministrativa."

Articolo 12.

Monitoraggio e rendicontazione

1. Il MiC e il CERI si impegnano a collaborare alle attività di comune interesse, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, al monitoraggio e alla rendicontazione delle attività con cadenza trimestrale;
2. Per la corretta attuazione del presente accordo di cooperazione vengono nominati:
 - a. L'ing. Paolo Iannelli, quale Responsabile dell'attuazione per il MiC.
 - b. Prof. Paolo Mazzanti, quale Responsabile dell'attuazione per il Centro di Ricerca CERI.

Articolo 13.

Piano Operativo

1. Entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo di cooperazione, il CERI si impegna a presentare al MiC un piano operativo contenente la specifica descrizione ed il cronoprogramma dettagliato delle attività e degli elaborati oggetto di rimborso.
2. Il MiC si pronuncia in merito all'approvazione del piano operativo di dettaglio entro 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso, previa avvenuta approvazione della Convenzione operativa da parte degli organi di controllo.

Articolo 14.

Durata

3. Il presente accordo di cooperazione ha durata di 2 anni a decorre dalla data di sottoscrizione.
4. Il presente accordo di cooperazione potrà essere rinnovato solo previo consenso espresso per iscritto tra le Parti, entro 90 giorni precedenti la naturale scadenza, dovendosi ritenere esclusa ogni possibilità di proroga o rinnovazione tacita.

Articolo 15.

Modifiche e recesso

1. Qualora, durante la vigenza del presente accordo di cooperazione, le Parti intendessero apportare delle modifiche al contenuto, potranno procedere congiuntamente in tal senso. Le eventuali modifiche dovranno rivestire la forma scritta;
2. Ciascuna delle Parti potrà in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo di cooperazione con un preavviso di almeno 90 giorni. Tale preavviso dovrà essere notificato all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata;
3. Resta, in ogni caso, fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle eventuali attività specifiche in corso al momento della scadenza dell'accordo di cooperazione.

Articolo 16.

Codice etico e di comportamento

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, saranno osservati, rispettivamente, il Codice etico e il Codice di comportamento del CERI e il Codice di comportamento adottato dal MiC.

Articolo 17.

Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nel presente accordo di cooperazione attuativo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

Articolo 18.

Spese, oneri fiscali ed assicurativi

Il MiC e il CERI si impegnano per il presente accordo di cooperazione ad osservare quanto segue:

1. Il presente accordo di cooperazione non comporta oneri finanziari per le Parti, salvo eventuali spese di missione, le quali saranno poste a carico delle rispettive Parti.
2. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo di cooperazione le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di ambiente e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Ciascuna Parte provvederà, per il proprio personale impiegato nell'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo di cooperazione, alle coperture assicurative previste ex lege.
4. Il presente atto è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrato in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 DPR 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Articolo 19.

Trattamento dei dati e privacy

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente accordo di cooperazione ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad essa correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D.lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e nelle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica.
2. Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, esclusivamente con riferimento alle eventuali attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione del presente accordo di cooperazione, uno specifico accordo di contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati, ovvero, qualora per l'esecuzione del presente accordo di cooperazione sia necessario trattare, l'uno per conto.
3. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (www.uniroma1.it/it/pagina/settore-privacy, www.beniculturali.it/privacy-policy).
4. Il referente privacy per il CERI è il Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza;
il referente privacy per il MiC è il dott. Nicola Macrì.

Articolo 20.

Elezione di domicilio

1. Ai fini e per tutti gli effetti del presente accordo di cooperazione, le parti eleggono i propri domicili, di seguito riportati:
 - *Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale*, via di San Michele, 22 - 00153 Roma (RM);
 - *Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma il 24 agosto 2016*, Via del Mattonato, 3 – 02100 Rieti;
 - *Centro di Ricerca CERI - Sapienza*, piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma (RM)

Articolo 21.

Foro Competente

1. Il MiC e il CERI, per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito all'esecuzione del presente accordo di cooperazione, indicano il Foro di Roma competente in via esclusiva.

Articolo 22.

Disposizioni finali

1. Il presente atto, a pena di nullità, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Per il Ministero della Cultura

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale
Il Direttore Generale
Dott.ssa Marica Mercalli

Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016
Il Soprintendente speciale
Ing. Paolo Iannelli

Per il Centro di Ricerca CERI "Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici"
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Il Direttore
Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza